

Allegato alla delib. Cons. Metr.  
n. 060 del 04.12.2017



## **CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI**

### **Servizio Mobilità e Trasporto privato**

### ***REGOLAMENTO SULL'ATTIVITÀ DELLE AUTOSCUOLE***

## TITOLO I

### **CARATTERISTICHE DELLE AUTOSCUOLE E DEI CENTRI DI ISTRUZIONE AUTOMOBILISTICA**

#### **ART. 1 - ATTIVITÀ DI AUTOSCUOLA**

1. La disciplina del presente Regolamento si applica alle scuole per l'educazione stradale, l'istruzione e la formazione dei conducenti di veicoli a motore, denominate "autoscuole" ed ai centri di istruzione automobilistica, per il conseguimento delle patenti di guida e dei certificati di abilitazione e formazione professionale.
2. L'autoscuola svolge l'attività di formazione dei conducenti per il conseguimento di patente di qualsiasi categoria.
3. Le autoscuole possono altresì effettuare corsi di aggiornamento per i conducenti, in attuazione delle disposizioni ministeriali vigenti.
4. Le autoscuole, oltre ad esercitare l'attività di cui al comma 1, possono svolgere attività di educazione stradale per gli alunni delle scuole di ogni ordine e grado, anche presso le sedi scolastiche.
5. Le autoscuole possono svolgere i corsi di formazione iniziale e periodica per il conseguimento ed il rinnovo della carta di qualificazione dei conducenti che effettuano professionalmente autotrasporto di persone e di cose su veicoli per la cui guida è richiesta la patente delle categorie C, C+E, D e D+E. Possono svolgere altresì i corsi di formazione professionale dei conducenti dei veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose su strada.
6. Le autoscuole possono svolgere anche i corsi di formazione iniziale e periodica per gli insegnanti di teoria e per gli istruttori alla guida delle autoscuole e dei centri di istruzione automobilistica, secondo le disposizioni impartite dal Ministro delle Infrastrutture e Trasporti.
7. Le autoscuole possono organizzare i corsi di aggiornamento, con rilascio di relativo attestato di frequenza, che consentono di recuperare i punti delle patenti di guida, del certificato di abilitazione professionale di tipo KB e della carta di qualificazione del conducente.
8. Le autoscuole svolgono in via esclusiva gli adempimenti connessi alla effettuazione dell'esame per conducenti di veicoli a motore.
9. Le autoscuole, possono svolgere altresì attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, limitatamente alle funzioni di assistenza e agli adempimenti relativi alle operazioni concernenti le patenti per la guida di motoveicoli e di autoveicoli, i certificati di idoneità alla guida di ciclomotori, i certificati di abilitazione professionale di tipo KB, i certificati di formazione professionale dei conducenti dei veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose su strada, le carte di qualificazione dei conducenti.

#### **ART. 2 - CATEGORIE DI AUTOSCUOLE**

1. Le autoscuole si distinguono in:
  - a) autoscuole, di seguito denominate autoscuole di tipo a), per la preparazione di candidati per:
    1. il conseguimento del certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori;
    2. il conseguimento della patente di guida delle categorie A1, A, B, C, D, E e delle patenti speciali delle categorie A1, A, B, C e D;
    3. gli esami di revisione delle patenti di cui al punto a) 2;
    4. il conseguimento del certificato di abilitazione professionale KB (C.A.P.);
    5. il conseguimento del certificato di formazione professionale dei conducenti dei veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose su strada (C.F.P.);
    6. il conseguimento e il rinnovo della carta di qualificazione del conducente (C.Q.C.);
    7. il recupero dei punti per tutte le categorie di patenti e della C.Q.C.;
    8. la formazione iniziale e periodica degli insegnanti di teoria e degli istruttori di guida delle autoscuole e dei centri di istruzione automobilistica;
  - b) autoscuole, di seguito denominate autoscuole di tipo b), per la preparazione di candidati per:
    1. il conseguimento del certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori;
    2. il conseguimento della patente di guida della categoria A1, A e B e delle patenti speciali corrispondenti;
    3. gli esami di revisione delle patenti di cui al punto b) 2;

4. il conseguimento del certificato di abilitazione professionale KB (C.A.P.);
5. il recupero dei punti per le categorie di patenti A e B, delle patenti speciali corrispondenti.

### **ART. 3 - RESPONSABILE DELL'AUTOSCUOLA**

1. Per titolare dell'autoscuola si intende la persona fisica, la società o l'ente che ha la proprietà e la gestione diretta, personale, esclusiva e permanente dell'esercizio, nonché la gestione diretta dei beni patrimoniali, e che risponde del regolare funzionamento della stessa.
2. Il titolare dell'autoscuola è rappresentato, a seconda dei casi:
  - a) dal titolare dell'impresa individuale;
  - b) da ogni legale rappresentante della persona giuridica riconosciuta o dell'ente;
  - c) da ciascun socio amministratore con legale rappresentanza della persona giuridica non riconosciuta;
  - d) dal sostituto del titolare della impresa individuale o del legale rappresentante, nominato dal titolare dell'autoscuola, nei casi e con i limiti di cui all'art. 7, comma 1, lett. d), che esercita l'attività entro i limiti indicati nella procura.
3. Il soggetto di cui al comma 2 deve soddisfare i requisiti personali e morali di cui all'art. 4 e può svolgere detta funzione anche per più autoscuole contemporaneamente.

### **ART. 4 - REQUISITI PERSONALI E MORALI**

1. Il soggetto di cui all'art. 3, deve possedere i seguenti requisiti:
  - a) avere compiuto ventuno anni;
  - b) essere in possesso di diploma di istruzione di secondo grado;
  - c) essere in possesso di attestato di abilitazione professionale quale insegnante di teoria e istruttore di guida, con almeno un'esperienza biennale maturata negli ultimi cinque anni per ciascuna abilitazione;
  - d) non essere delinquenti abituali, ai sensi degli artt. 102 e 103 del Codice Penale;
  - e) non essere delinquenti professionali, ai sensi dell'art. 105 del Codice Penale;
  - f) non essere delinquenti per tendenza, ai sensi dell'art. 108 del Codice Penale;
  - g) non essere stati sottoposti a misure amministrative di sicurezza personali o a misure di prevenzione ai sensi dell'art. 120 comma 1 del Decreto Legislativo n. 285/1992;
  - h) non essere oggetto di una specifica pronuncia da parte dell'Autorità giudiziaria o amministrativa che interdice, inabilita, sospenda o renda comunque inidoneo il soggetto all'esercizio dell'attività di autoscuola.
2. Qualora venga meno uno dei requisiti di cui al comma 1 lett. d), e), f), g) e h), si adotteranno i provvedimenti interdittivi previsti dalle direttive SUAPE Sardegna.

### **ART. 5 - RESPONSABILE DIDATTICO**

1. Qualora più sedi di un'autoscuola facciano capo ad un'unica persona fisica o giuridica, società od ente, il titolare dell'autoscuola deve nominare, per ciascuna sede secondaria, un Responsabile Didattico, in possesso dei requisiti personali e morali di cui al precedente art. 4.
2. Il Responsabile Didattico deve fare parte dell'organico dell'autoscuola quale dipendente o collaboratore familiare ovvero anche, nel caso di società di persone o di capitali, quale rispettivamente socio o amministratore.
3. Al Responsabile Didattico fa capo tutta l'attività connessa all'insegnamento di teoria, all'istruzione alla guida, alla formazione iniziale e periodica, sia degli insegnanti di teoria e degli istruttori alla guida delle autoscuole che dei conducenti professionali, compresa la tenuta dei registri e delle schede di cui al successivo art. 25, essendo lo stesso responsabile anche dei corsi per il recupero dei punti delle patenti di guida, per il conseguimento del certificato professionale di tipo KB e della carta di qualificazione del conducente, per il conseguimento del certificato di formazione professionale dei conducenti dei veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose su strada.
4. Per le funzioni di cui al precedente comma, nel caso di autoscuola avente un'unica sede, la figura del Responsabile Didattico coincide con quella del soggetto di cui all'art. 3.
5. In caso di impedimento temporaneo del Responsabile Didattico, il titolare dell'autoscuola può nominare, nel limite di cui all'art. 7, comma 1, lett. d), un sostituto in possesso dei requisiti di cui ai precedenti commi 1 e 2; scaduto il termine il Responsabile Didattico sostituito riassumerà la funzione senza obbligo di ulteriore comunicazione.
6. Le norme di cui al presente articolo si applicano alle sedi secondarie di autoscuola che siano state aperte

dopo il 2 febbraio 2007 e, in ogni caso, a tutte le autoscuole per le quali intervengano modifiche che comportino la presentazione di una nuova SCIA ai sensi dell'art. 6, del presente Regolamento.

7. Le condizioni e i requisiti di cui ai commi 1 e 2, costituiscono norme per il regolare funzionamento dell'attività di autoscuola e il loro venir meno comporta la sanzione della sospensione ai sensi dell'art. 40, lett. a), del presente Regolamento.

## **ART. 6 - CAPACITÀ FINANZIARIA**

1. Le persone fisiche o giuridiche, per avviare l'esercizio dell'attività di autoscuola, debbono dimostrare una adeguata capacità finanziaria mediante un certificato attestante la proprietà di beni immobili di valore non inferiore ad € 51.885,00 liberi da gravami ipotecari ovvero una attestazione di affidamento, riferita ad un importo di € 25.942,00, nelle varie forme tecniche, rilasciata da parte di:

a) aziende o istituti di credito;

b) società finanziarie con capitale sociale non inferiore a € 2.582.284,50.

2. La Città Metropolitana vigilante si riserva di accertare il persistere della adeguata capacità finanziaria nel tempo avvalendosi dei mezzi ritenuti più idonei allo scopo.

## **ART. 7 - CENTRI DI ISTRUZIONE AUTOMOBILISTICA**

1. E' consentito a due o più autoscuole consorziarsi, secondo le modalità stabilite dal Codice Civile (artt. 2602 e seguenti), e costituire Centri di istruzione automobilistica, successivamente denominati Centri, che dovranno essere riconosciuti, ai sensi del successivo art. 15.

2. Possono consorziarsi, per costituire un Centro il cui riconoscimento spetta alla Città Metropolitana di Cagliari anche autoscuole che esercitano l'attività in Comuni appartenenti a Province diverse dalla Città Metropolitana purché confinanti con il Comune ove sono ubicati i locali del Centro di Istruzione.

3. Il Centro deve svolgere la propria attività in locali, diversi da quelli delle autoscuole consorziate, ubicati in un Comune ove esercita l'attività un'autoscuola consorziata.

4. Il Consorzio nomina un Responsabile del Centro in possesso dei requisiti personali e morali previsti per il soggetto di cui all'art. 10, comma 2.

5. Le autoscuole consorziate continuano ad esercitare la loro attività singolarmente, purché siano dotate di quanto previsto al successivo art. 19 ai fini della esercitazione e della presentazione agli esami degli allievi iscritti nei loro registri e non inviati al Centro. Tale attività può essere limitata alla effettuazione dei corsi:

- sia teorici che pratici;

- solo teorici;

- solo pratici, ma per il conseguimento di quelle categorie di patenti per le quali gli allievi non vengano inviati al Centro.

6. Per quanto riguarda i locali, l'arredamento e il materiale didattico, i veicoli per le esercitazioni e gli esami di guida ed il personale didattico, si applicano anche al Centro le disposizioni valide per le autoscuole.

7. Al Centro confluiscono solo gli allievi iscritti presso le autoscuole aderenti e le generalità degli stessi devono essere annotate su un apposito Registro.

8. Il Centro non può iscrivere allievi direttamente, ma può esclusivamente riceverli dalle autoscuole consorziate.

9. Gli esami di guida per il conseguimento della patente di categoria A possono essere effettuati presso il Centro solo qualora questo sia provvisto di pista dichiarata idonea dal Ministero dei Trasporti.

## **ART. 8 - RICONOSCIMENTO**

1. Il riconoscimento dei Centri spetta alla Città Metropolitana.

2. Le autoscuole che intendono consorziarsi e costituire un Centro devono presentare domanda di riconoscimento alla struttura competente in materia di trasporti della Città Metropolitana comunicando:

a) la denominazione delle autoscuole aderenti;

b) l'ubicazione dei locali, che, nel caso in cui il Centro effettui corsi sia teorici che pratici, dovranno possedere le caratteristiche di cui al successivo art. 12.

c) i tipi di corsi impartiti;

d) i veicoli di cui il Centro dispone;

e) l'attrezzatura didattica utilizzata dal Centro per l'insegnamento teorico, secondo quanto previsto dagli artt. 17 e 18, in funzione dei corsi impartiti;

- f) le generalità del Responsabile del Centro, che dovrà possedere i requisiti personali e morali previsti dall'art. 11;
- g) le generalità degli insegnanti di teoria e degli istruttori di guida operanti presso il Centro.
3. L'istanza per il riconoscimento dovrà essere corredata inoltre dai seguenti documenti:
- a) atto costitutivo;
- b) planimetria quotata dei locali, in scala 1:100 che, nel caso in cui il Centro effettui corsi sia teorici che pratici, dovranno possedere le caratteristiche di cui al successivo art. 16.
4. Qualora al Consorzio aderiscano anche autoscuole aventi sede in Comuni appartenenti a Province diverse, comunque limitrofe a quello in cui è ubicato il Centro, il riconoscimento di cui al comma 1 è effettuato dalla Provincia in cui è ubicato il Centro; in caso di Provincia diversa dalla Città Metropolitana, l'ufficio preposto provvederà ad inviare alle autorità competenti in materia di autoscuole delle altre province interessate tutte le comunicazioni necessarie per gli adempimenti di competenza.
5. E' fatto comunque obbligo al Centro di comunicare, entro trenta giorni, l'adesione al consorzio di nuove autoscuole.

## **TITOLO II** **AVVIO DELLA ATTIVITA DI AUTOSCUOLA**

### **ART. 9 - PROCEDIMENTO PER INIZIO ATTIVITÀ**

1. Il procedimento necessario per l'avvio di una attività di autoscuola, ex art. 31 della L. R. n. 24 del 20.10.2016, è unico. Il titolo abilitativo si acquisisce presso il SUAPE competente e sostituisce tutti gli atti di assenso previsti dalle singole normative settoriali di competenza di tutte le pubbliche amministrazioni tenute a esprimersi sull'intervento. Si rinvia all'allegato B) alla Delibera della Giunta Regionale della Regione Autonoma della Sardegna n. 11/14 del 28.2.2017.
2. Il Servizio Mobilità e Trasporto privato disporrà un provvedimento di presa d'atto dell'avvio dell'attività una volta notificato dal SUAPE competente.

### **ART. 10 - REQUISITI PER L'AVVIO DELLA ATTIVITA'**

1. Le persone fisiche o giuridiche, le società, gli enti per avviare una attività di autoscuola devono presentare apposita istanza al SUAPE del comune sede della istituenda autoscuola, secondo la modulistica e le regole di cui alla L. R. n. 24/2016 e conseguenti direttive di attuazione.
- In sede di presentazione dell'istanza al competente SUAPE occorre dichiarare, ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR 445/00, la denominazione, la località e la sede dell'autoscuola con l'elencazione di:
- a) il titolare della ditta, nel caso di impresa individuale;
- b) il legale rappresentante, nel caso di ente e di società con personalità giuridica;
- c) un socio amministratore che ne abbia la legale rappresentanza, nel caso di società senza personalità giuridica.
3. Al fine della dimostrazione del possesso da parte del dichiarante dei prescritti requisiti, dovranno essere obbligatoriamente allegati i seguenti documenti:
- a) planimetria quotata dei locali adibiti all'attività di autoscuola, in scala 1:100;
- b) copia del contratto di locazione o di compravendita, o altro atto comprovante la proprietà, l'usufrutto o altro diritto reale di godimento dei locali;
- c) parere igienico-sanitario dei locali per uso autoscuola, rilasciato dall'ASSL competente per territorio;
- d) attestazione di adeguata capacità finanziaria, ai sensi dell'art. 6;
- e) elenco delle attrezzature, del materiale didattico e dei veicoli per le esercitazioni alla guida necessari all'esercizio dell'attività del tipo di autoscuola dichiarata, secondo quanto previsto dai successivi artt. 17, 18 e 19 in disponibilità della ditta, della società o dell'ente, a titolo di proprietà o di leasing;
- f) dichiarazione sostitutiva o documenti comprovanti i requisiti personali e morali di cui all'art. 4.
4. Chiunque intraprenda l'attività di autoscuola in violazione di quanto disposto dal presente articolo, esercita abusivamente l'attività.
5. Ai documenti autocerificati in sede di istanza SUAPE dovranno essere allegati:

- a) Planimetrie dei locali adibiti all'attività di autoscuola, in scala non meno dettagliata di 1:200, con allegata perizia redatta da un tecnico abilitato, attestante la rispondenza della planimetria allo stato di fatto, nonché il rispetto delle norme vigenti in materia di superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche;
- b) Contratto attestante la disponibilità dei locali dell'autoscuola regolarmente registrato;
- c) Copia dei contratti di assicurazione relativi ai veicoli utilizzati per l'attività di autoscuola;
- d) Certificato iscrizione CC.II.AA. o dichiarazione sostitutiva ex Artt. 46 e segg. DPR 445/2000;
- e) Dichiarazione sostitutiva di non dipendenza (titolare o legale rappresentante) dallo Stato, Ente pubblico, azienda privata ai sensi del DPR 445/00.

### **TITOLO III** **LOCALI ED ARREDAMENTO DESTINATI ALL'AUTOSCUOLA**

#### **ART. 11- LOCALI**

1. I locali dell'autoscuola e dei centri di istruzione automobilistica comprendono almeno:
  - a) un'aula di superficie non inferiore a mq. 25 dotata di idoneo arredamento e separata dagli uffici o da altri locali di ricevimento del pubblico. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, lettera c) del D. M. n. 317/1995, eventuali ulteriori aule possono avere una superficie anche minore rispetto a quanto indicato al precedente periodo;
  - b) un ufficio di segreteria di superficie non inferiore a mq. 10, attiguo all'aula ed ubicato nella medesima sede della stessa con ingresso autonomo;
  - c) servizi igienici.
2. L'altezza minima di tali locali e gli ambienti di cui al comma 1, lettere a) e c), sono conformi a quanto previsto dal regolamento edilizio vigente nel comune in cui ha sede l'autoscuola.
3. I criteri dettati nel presente articolo non si applicano alle autoscuole autorizzate anteriormente all'entrata in vigore del D. M. n. 317/1995, anche se negli stessi locali si svolge l'attività di consulenza di cui alla *legge 8 agosto 1991, n. 264*, nonché alle autoscuole che subentrino nei locali delle stesse; tali criteri si applicano alle autoscuole che trasferiscono la propria sede a qualsiasi titolo, escluse le ipotesi di sfratto o di chiusura al traffico della strada, ovvero di sopravvenuta inagibilità dei locali per causa di forza maggiore documentabile in locali diversi da quelli in cui l'attività veniva esercitata anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento

#### **ART. 12 - ARREDAMENTO DIDATTICO**

1. L'arredamento dell'aula d'insegnamento è costituito almeno dai seguenti elementi:
  - a) una cattedra od un tavolo per l'insegnante;
  - b) una lavagna dalle dimensioni minime di metri 1,10 x 0,80 o lavagna luminosa, fatta eccezione per il caso che le lezioni teoriche siano svolte avvalendosi dei supporti audiovisivi o multimediali;
  - c) posti a sedere per gli allievi in proporzione alla disponibilità di superficie dell'aula per ogni allievo, in conformità a quanto previsto dal regolamento edilizio vigente nel comune in cui ha sede l'autoscuola.

#### **ART. 13 - MATERIALE DIDATTICO: LEZIONI TEORICHE**

1. Il materiale didattico per l'insegnamento teorico è costituito da:
  - a) una serie di cartelli con le segnalazioni stradali: segnaletica verticale, segnaletica orizzontale, segnaletica luminosa;
  - b) un quadro elettrico con impianto di illuminazione degli autoveicoli e dei motoveicoli;
  - c) tavole raffiguranti le cinture di sicurezza, il casco e la loro funzione;
  - d) tavole raffiguranti i dispositivi per ridurre l'inquinamento atmosferico;
  - e) tavole raffiguranti gli interventi di primo soccorso;
  - f) pannelli ovvero tavole relativi al trasporto di merci pericolose e carichi sporgenti;
  - g) una serie di tavole raffiguranti i principali organi del motore, gli impianti di raffreddamento, di lubrificazione, di accensione, il carburatore, la pompa d'iniezione, gli elementi frenanti, le sospensioni, la struttura della carrozzeria degli autoveicoli, la struttura dei motoveicoli;
  - h) un gruppo motore a scoppio e uno diesel anche in scala ridotta pur se monocilindrico, sezionato, dove siano evidenziati il monoblocco, l'impianto di raffreddamento e di lubrificazione; un cambio e freni idraulici; le

sospensioni, una ruota con pneumatico sezionato, una pompa di iniezione sezionata;

i) una serie di cartelli raffiguranti il motore diesel, l'iniezione, l'alimentazione, il servosterzo, l'idroguida, gli impianti e gli elementi frenanti dei veicoli industriali;

l) una serie di cartelli raffiguranti gli organi di traino dei veicoli industriali, le loro sospensioni, gli organi di frenatura dei rimorchi, la diversa classificazione di detti veicoli;

m) elementi frenanti sia per il freno misto che per quello del tipo ad aria compressa, compresi gli elementi di frenatura del rimorchio.

2. Il materiale didattico di cui al comma 1, può essere sostituito da supporti audiovisivi o multimediali, la cui conformità ai programmi è dichiarata dal titolare o, se del caso, dal legale rappresentante dell'autoscuola, anche per eventuali ulteriori sedi della stessa. Non sono ammessi corsi con il sistema e-learning.

#### **ART. 14 - VEICOLI PER LE ESERCITAZIONI E GLI ESAMI DI GUIDA**

1. Il materiale minimo per le esercitazioni di guida, di cui devono essere dotate le autoscuole, anche attraverso l'adesione ad un consorzio di cui all'*articolo 123, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285*, comprende i veicoli utili al conseguimento delle patenti di categoria A1, A2, A, B, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D e DE, nonché almeno uno tra quelli utili al conseguimento della patente di categoria AM, tutti conformi alle prescrizioni di cui all'allegato II, lettera B, paragrafo 5.2, del *decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59*, e successive modificazioni.

2. I veicoli di cui al comma 1 possono essere dotati di cambio manuale, quale definito dall'allegato II, lettera B, punto 5.1.1, del *decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59*, e successive modificazioni, ovvero di cambio automatico quale definito dal punto 5.1.2 del citato allegato.

3. Tutti i veicoli sono immatricolati, anche tramite contratto di leasing o di noleggio a lungo termine, a nome del titolare dell'attività di autoscuola; i suddetti veicoli possono essere utilizzati presso autoscuole facenti capo ad un unico titolare di attività di autoscuola, purché sia rispettato, per ciascuna autoscuola, il numero minimo previsto dalle norme vigenti. Per i motocicli ed i mezzi pesanti non si fa riferimento al numero minimo.

4. Tutti i veicoli dovranno avere copertura assicurativa ad uso scuola guida, per quanto riguarda sia le esercitazioni di guida sia l'effettuazione degli esami, in conformità con le disposizioni vigenti in materia.

5. I veicoli inseriti nel parco veicolare dovranno riportare un contrassegno con la scritta "SCUOLA GUIDA" avente le caratteristiche previste dall'art. 334, del D.P.R. n. 495/1992.

6. Per l'effettuazione delle esercitazioni e degli esami di guida, salvo quanto previsto al successivo comma 12, non potranno essere utilizzati veicoli non presenti nel parco veicolare dell'autoscuola.

7. In caso di impossibilità, per imprevisti motivi tecnici, di utilizzare veicoli del proprio parco veicolare, l'autoscuola può impiegare, in via eccezionale, per le esercitazioni e per gli esami di guida, veicoli appartenenti al parco veicolare di altra autoscuola o centro d'istruzione, dandone preventiva comunicazione alla Servizio metropolitano Mobilità e Trasporti.

8. E' altresì ammesso l'uso di veicoli di proprietà dell'allievo, o di terzi che ne hanno autorizzato l'uso, per le esercitazioni, per l'esame per il conseguimento di patenti delle categorie A, A1, delle categorie speciali e della categoria B-E, nonché per le revisioni delle patenti di categoria A1, A e B.

#### **TITOLO IV PERSONALE DIDATTICO**

##### **ART. 15 - INSEGNANTI DI TEORIA ED ISTRUTTORI DI GUIDA**

1. Il personale didattico dell'autoscuola è costituito da soggetti abilitati come insegnanti di teoria o istruttori di guida oppure da soggetti che cumulino entrambe le abilitazioni.

2. L'abilitazione, così come indicata al comma 1, è comprovata da apposito attestato, ottenuto a seguito di esame, ai sensi del D. M. D.M. 26 gennaio 2011, n. 17 "Regolamento recante la disciplina dei corsi di formazione e procedure per l'abilitazione di insegnanti ed istruttori di autoscuole".

3. L'autoscuola deve avere a disposizione almeno un istruttore di guida ed un insegnante di teoria oppure un soggetto che cumuli entrambe le funzioni.

4. L'autoscuola che intende tenere i corsi per il recupero dei punti della patente di guida, deve impiegare personale che abbia svolto l'attività di insegnante di teoria per almeno tre anni nei cinque anni precedenti la data di inizio del corso stesso. Il periodo di insegnamento come sopra indicato sarà computato a far data dal rilascio della tessera di riconoscimento e dovrà essere documentata la durata di almeno i tre anni previsti.

5. L'autoscuola deve disporre, inoltre, di almeno un altro istruttore di guida, oltre a quanto previsto dal comma 3, quando risulti che siano stati iscritti nei registri e direttamente presentati agli esami, allievi in numero superiore a 160 nel corso dell'anno solare. Da tale computo vanno esclusi gli allievi demandati al Centro, i candidati ai C.A.P. di tipo KB, i candidati al C.F.P., i candidati alla C.Q.C. ed i candidati alla revisione della patente.
6. Nel corso dell'attività di autoscuola e comunque ai fini del rilascio della tessera di riconoscimento sarà verificato il mantenimento della patente di guida e dell'abilitazione professionale, nonché dell'eventuale nulla osta del datore di lavoro, di cui all'art. 21 comma 2.
7. L'insegnante non in regola con gli obblighi di formazione periodica non può essere inserito nell'organico di un'autoscuola o di un centro di istruzione automobilistica prima della frequenza del relativo corso. La violazione delle disposizioni di cui al periodo precedente comporta la sospensione dell'abilitazione.
8. Qualora, a seguito di un provvedimento emesso dall'Autorità competente, all'insegnante e/o all'istruttore venga sospesa, ritirata o comunque perda efficacia la patente di guida, ovvero non sia verificato uno dei requisiti di cui all'art. 21, comma 2, l'interessato deve informare immediatamente il titolare dell'autoscuola o il Responsabile del Centro presso i quali presta la propria attività che entro quindici giorni dovrà darne comunicazione al Servizio Metropolitano Mobilità e Trasporti.
9. Nei casi di cui al comma precedente, il Servizio Mobilità e Trasporti metropolitano emette atto di immediata diffida al personale didattico interessato dall'esercitare l'attività di istruttore per tutto il tempo in cui permarrà l'inidoneità alla professione.
10. Qualora l'autoscuola resti sprovvista di uno dei soggetti di cui al comma 3, ed abbia la comprovata impossibilità di sostituirlo, il titolare, al fine di assicurare il regolare funzionamento della stessa, può utilizzare, quale supplente temporaneo e per un periodo non superiore a sei mesi, un insegnante o un istruttore, regolarmente abilitato, di altra autoscuola o Centro, con l'obbligo di darne semplice comunicazione al Servizio Mobilità e Trasporti metropolitano.
11. L'impiego da parte di un'autoscuola di personale didattico incorso in una delle cause di inidoneità di cui al precedente comma 7, comporta la disposizione del Servizio Mobilità e Trasporti metropolitano a provvedere entro un congruo termine. L'eventuale inottemperanza alla disposizione è causa di sospensione dell'attività di autoscuola.
12. Ferma restando la denuncia all'Autorità Giudiziaria, qualora si ravvisino gli estremi dell'art. 348 del Codice Penale, chiunque, insegna teoria nell'autoscuola o istruisce alla guida su veicoli dell'autoscuola senza essere a ciò abilitato, è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da € 148,00 a € 594,00.

#### **ART. 16 - RAPPORTO DI IMPIEGO DEL PERSONALE DIDATTICO**

1. L'autoscuola può impiegare i soggetti di cui all'art. 20, comma 3, regolarmente abilitati, mediante uno dei seguenti rapporti di lavoro, a tempo parziale o a tempo pieno:
  - dipendente;
  - collaborazione in impresa familiare;
  - associazione in partecipazione;
  - lavoratore autonomo (quando ne sussistano le condizioni di legge);
  - altre modalità previste dall'ordinamento del diritto del lavoro italiano.
2. L'insegnante o l'istruttore che intenda prestare la propria attività, in via secondaria, presso un'autoscuola ed abbia in corso un rapporto di lavoro dipendente con un soggetto diverso da quello per il quale intende prestare la propria attività, deve preliminarmente acquisire nulla osta del datore di lavoro ove richiesto. Possono altresì svolgere la attività di insegnamento e/o di istruzione i titolari o i soci o gli amministratori.
3. Per potere impiegare il personale didattico, il titolare deve richiedere al Servizio metropolitano Mobilità e Trasporti apposita tessera di riconoscimento.
4. Ai fini del rilascio o dell'aggiornamento della tessera di riconoscimento, il titolare deve presentare istanza, in carta legale indirizzata alla struttura competente in materia di trasporti della Città Metropolitana, unitamente a una foto formato tessera del soggetto di cui all'art. 20, comma 3, alla copia della patente di guida, al relativo titolo di abilitazione alle funzioni di insegnante di teoria e/o istruttore di guida, di cui all'art. 29, dichiarazione sostitutiva o documentazione idonea ad attestare il rapporto di lavoro, nonché il nulla osta di cui al precedente comma 2.
5. Il periodo di insegnamento e/o di istruzione decorrerà dalla data di rilascio della tessera di riconoscimento, che sarà indicata sulla stessa.
6. Nel caso di cessazione del rapporto di lavoro del personale didattico, il titolare è tenuto a darne semplice comunicazione alla struttura competente in materia di trasporti della Città Metropolitana entro il termine di 30 giorni, restituendo contestualmente le tessere di riconoscimento.



7. Il personale didattico può prestare la propria attività presso ciascuna autoscuola che faccia capo ad un unico titolare.

## **TITOLO V** **ESAMI PER INSEGNANTE DI TEORIA E/O ISTRUTTORE DI GUIDA**

### **ART. 17 - ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'**

1. L'abilitazione all'esercizio dell'attività di insegnante di teoria e di istruttore di guida delle autoscuole per conducenti è comprovata dal possesso di un attestato di abilitazione rilasciato dalla struttura competente in materia di trasporti della Città Metropolitana di Cagliari, previo superamento di un esame di abilitazione svolto davanti all'apposita Commissione.
2. Per i requisiti, le modalità e la disciplina dell'esame si rinvia interamente al D. M. n. 17/2011 e successive modificazioni e integrazioni.

### **ART. 18 - MODALITÀ PER L'AMMISSIONE ALL'ESAME DI ABILITAZIONE PROFESSIONALE**

1. Chi intende sostenere l'esame di idoneità professionale deve presentare domanda scritta al Servizio metropolitano Mobilità e trasporti. La domanda, redatta in unico esemplare con assolvimento degli obblighi previsti in materia di imposta di bollo deve essere fatta pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre il termine indicato dal bando, con le modalità da quest'ultimo indicate al Servizio metropolitano Mobilità e Trasporti. La domanda inoltre, riportando dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, deve essere sottoscritta e riportare in allegato copia di un valido documento di identità. È altresì necessario effettuare un versamento di Euro 50,00 in favore della Città Metropolitana di Cagliari indicando nella causale "Esame idoneità insegnante-istruttore scuola guida", che in nessun caso verrà rimborsata: la relativa attestazione di pagamento, nella cui causale dovrà essere specificato l'esame per il quale i diritti sono stati versati, dovrà essere allegata alla domanda di ammissione; l'importo potrà essere aggiornato annualmente con decreto del Sindaco Metropolitano.

### **ART. 19 - BANDO DI ESAME DI IDONEITÀ**

1. Con cadenza almeno annuale il Servizio metropolitano competente in materia di trasporti provvede ad emanare apposito bando per l'ammissione all'esame di idoneità.
2. Il bando, approvato con determinazione del Dirigente del Servizio Mobilità e Trasporti, viene pubblicato sul sito internet dell'ente. In esso sono riportati i requisiti per l'ammissione, il termine della scadenza per la presentazione delle domande, le materie oggetto dell'esame.

### **ART. 20 - COMMISSIONE ESAMINATRICE**

1. Gli esami di abilitazione sono svolti da una commissione esaminatrice, nominata con determinazione del Dirigente del Servizio metropolitano Mobilità, così composta:
  - dirigente del Servizio metropolitano Mobilità e Trasporti o da un suo delegato, con funzioni di presidente;
  - due funzionari appartenenti alla struttura competente in materia di mobilità e trasporti della Città Metropolitana (di cui uno con funzioni di segretario verbalizzante);
  - un rappresentante del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, designato dal Direttore dell'Ufficio Motorizzazione Civile di Cagliari;
  - un ulteriore esperto (in possesso della abilitazione di insegnante e istruttore di autoscuola).

### **ART. 21 - ATTIVITÀ DELL'UFFICIO**

1. Le domande di ammissione all'esame di abilitazione sono istruite dal Servizio Mobilità e Trasporti, ai fini della verifica della regolarità delle stesse e del possesso dei requisiti prescritti.
2. In caso di documentazione insufficiente l'ufficio può disporre l'integrazione della medesima attraverso

apposita richiesta, determinando altresì la data entro la quale la documentazione mancante debba essere prodotta. Decorso inutilmente tale termine il candidato è automaticamente escluso dall'esame.

3. L'elenco degli ammessi, ammessi con riserva ed esclusi viene approvato con proprio provvedimento dal Dirigente del Servizio metropolitano Mobilità e trasporti. L'esclusione dalla partecipazione all'esame è disposta nei seguenti casi:

- a) accertata insussistenza di uno o più requisiti prescritti dal bando per la partecipazione;
- b) domanda di ammissione all'esame di abilitazione pervenuta fuori termine o non sottoscritta;
- c) mancata regolarizzazione della domanda nel termine perentorio concesso dall'Amministrazione;
- d) mancato pagamento della tassa di ammissione all'esame entro il termine di scadenza di presentazione delle domande.

4. In caso di non ammissione all'esame l'ufficio ne dà comunicazione agli interessati con idonee pubblicazioni sul sito internet dell'ente, che valgono a tutti gli effetti come notifica.

#### **ART. 22 - ATTESTATO DI ABILITAZIONE**

1. L'attestato di abilitazione è rilasciato dal Servizio metropolitano Mobilità e trasporti, sulla base dei verbali della commissione esaminatrice, a coloro che siano risultati idonei, previo pagamento dell'imposta di bollo.

2. L'attestato è emesso in duplice originale, di cui il primo è consegnato al titolare del medesimo e il secondo è conservato agli atti. Sull'attestato è annotata la frequenza del corso di formazione periodica.

3. La Città Metropolitana pubblica sul proprio sito internet l'elenco di coloro che risultino in possesso dell'attestato di abilitazione a svolgere le funzioni di insegnante di teoria e/o di istruttore di guida.

#### **ART. 23 - CONVERSIONE DI ABILITAZIONE DI ISTRUTTORE DI GUIDA DA MILITARE A CIVILE**

1. Coloro che hanno ottenuto il certificato di abilitazione alle mansioni di istruttore di guida militare, durante il servizio prestato presso le Forze armate, ai sensi dell'art. 138 comma 3 lett. b) del D.Lgs. n. 285/1992, possono ottenere la conversione dello stesso in analogo attestato di abilitazione ad istruttore di guida civile senza esame, purché ne facciano richiesta entro un anno dalla data del congedo o dalla cessazione dal servizio.

2. È necessario effettuare il versamento previsto per l'attestato ordinario.

### **TITOLO VI** **VIGILANZA E SANZIONI**

#### **ART. 24 - VIGILANZA**

1. La vigilanza, amministrativa e tecnica, sull'applicazione delle norme del presente Regolamento spetta alla Città Metropolitana.

2. Sono soggette a vigilanza tutte le attività di autoscuola e di Centro.

3. La Città Metropolitana esercita l'attività di vigilanza tramite:

- a) i Funzionari preposti della struttura competente in materia di trasporti, muniti di apposita tessera di riconoscimento;
- b) la polizia provinciale.

4. La vigilanza tecnica sugli aspetti e i requisiti dell'attività di autoscuola la cui violazione è sanzionata ai sensi dell'art. 43 del presente regolamento, viene svolta conformemente a quanto disposto dall'art. 336 del D.P.R. 16 dicembre 1995, n. 495. 5. Qualora, nell'ambito dell'espletamento dell'attività di vigilanza di cui al presente articolo, siano riscontrati comportamenti o fatti la cui vigilanza spetti ad altri Enti o Uffici Pubblici ad essi ne sarà fatta opportuna comunicazione per i provvedimenti di competenza.

#### **ART. 25 - PROVVEDIMENTI PRESCRITTIVI E/ O INTERDITTIVI**

1. Il Servizio metropolitano Mobilità e trasporti provvederà alle verifiche sulle condizioni legittimanti di esercizio dell'attività adeguandosi alle Direttive SUPAE della Regione Autonoma della Sardegna,

proponendo al competente SUAPE l'adozione degli idonei provvedimenti prescrittivi e/oi interdittivi.

#### **A) Sospensione**

1. L'attività è oggetto di sospensione per un periodo da uno a tre mesi nei seguenti casi:

- a) l'attività non si svolga regolarmente, dopo la formale contestazione per almeno due volte nel corso di un anno solare;
- b) il titolare (il legale rappresentante nel caso di società) faccia ricorso all'opera di insegnanti o istruttori di guida privi dei requisiti di cui al presente regolamento.

#### **B) Interdizione**

1. L'attività è oggetto di provvedimento interdittivo quando:

- a) sia venuta meno la capacità finanziaria;
- b) siano venuti meno i requisiti morali del titolare;
- c) venga meno l'attrezzatura tecnica e didattica dell'autoscuola;
- d) siano stati adottati più di due provvedimenti di sospensione in un quinquennio;
- e) sia proseguito l'utilizzo di personale non idoneo quali insegnanti ed istruttori dopo il primo provvedimento sospensivo.

### **ART. 26 - ESERCIZIO ABUSIVO DELL'ATTIVITA' DI AUTOSCUOLA**

1. Ai fini del presente regolamento e dell'applicazione delle sanzioni previste nel Codice della Strada, costituisce esercizio abusivo dell'attività di autoscuola:

- a) la gestione di un'autoscuola senza aver previamente avviato la procedura SUAPE di cui alla L. R. n. 24/2016, ovvero nel periodo in cui l'attività sia sospesa o interdetta ai sensi delle direttive regionali SUAPE;
- b) l'inizio o prosecuzione della gestione di un'autoscuola in difetto di uno o più dei requisiti personali e morali (art. 11), di capacità finanziaria (art. 12), della prescritta esperienza biennale nell'attività didattica (art. 11), dell'attrezzatura tecnica e didattica (artt. 17 e 18), della disponibilità di insegnanti e istruttori abilitati (art. 20) e di un idoneo Responsabile Didattico (art. 12);
- c) l'istruzione o la formazione dei conducenti impartita in forma professionale o, comunque, a fine di lucro, nelle ipotesi di cui alle lettere a) o b) del presente comma. 2.

Chiunque esercita attività abusiva di autoscuola è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 10.000,00 a euro 15.000,00.

3. Nel caso del comma 1, lettera c), le sanzioni di cui ai commi 2 e 5 saranno applicate anche a colui che concorre in qualsiasi modo all'esercizio abusivo dell'attività di autoscuola.

4. Nel caso del comma 1, lettere a) e b) al trasgressore verrà altresì applicata la sanzione amministrativa accessoria dell'immediata chiusura dell'autoscuola e di cessazione della relativa attività.

5. Nel caso del comma 1, lettera c) al trasgressore verrà contestualmente revocata l'abilitazione professionale; l'interessato potrà conseguire nuovamente la suddetta qualifica, a seguito d'esame di cui al titolo VIII del presente regolamento, solo dopo che siano trascorsi cinque anni dall'eventuale provvedimento interdittivo.

6. Le sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie di cui al presente articolo verranno applicate secondo le modalità previste dal titolo VI del Codice della Strada.

7. L'applicazione delle sanzioni previste al comma 2 non esclude la denuncia all'Autorità Giudiziaria qualora si ravvisino nel fatto gli estremi dell'abusivo esercizio di una professione di cui all'art. 348 c.p..

## **TITOLO VII** **NORME FINALI E TRANSITORIE**

### **ART. 27 - VERIFICA E AGGIORNAMENTO DEL REGOLAMENTO**

1. Tutti i problemi che eventualmente dovessero sorgere con l'approvazione del presente Regolamento o alla luce della nuova normativa che dovesse essere emanata in materia di attività di autoscuola e di Centro, saranno oggetto di verifica e, ove necessario, di relativo aggiornamento.

2. Il Servizio metropolitano Mobilità e Trasporto privato procederà interessando, per quanto di competenza, le Associazioni di categoria e l'U.M.C. di Cagliari.

#### **ART. 28 - NORMA DI RINVIO**

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si rimanda alla normativa vigente in materia di attività di autoscuola e di centro di istruzione nonché, per quanto applicabile, alla normativa in materia di attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto.

2. Tutte le cifre indicate nel presente Regolamento devono intendersi automaticamente aggiornate ai nuovi valori che saranno individuati da provvedimenti legislativi successivi alla sua entrata in vigore.

#### **ART. 29 - ENTRATA IN VIGORE**

1. Il presente Regolamento entra in vigore alla esecutività della deliberazione di approvazione del Consiglio Metropolitano.

2. Il presente Regolamento sarà pubblicato sul sito internet della Città Metropolitana e trasmesso in copia a ciascuna autoscuola ed a ciascun centro di istruzione.

## **FONTI NORMATIVE PRINCIPALI IN MATERIA DI AUTOSCUOLE**

- a) Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo Codice della Strada" e successive modificazioni ed integrazioni (ART. 123);
- b) Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del Nuovo Codice della Strada" (artt. 334-335-336);
- c) Decreto Ministeriale 17 maggio 1995, n. 317 "Regolamento recante la disciplina dell'attività delle autoscuole" e successive modificazioni ed integrazioni;
- d) Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- e) Legge 8 agosto 1991, n. 264 "Disciplina dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto";
- f) Legge 4 gennaio 1994, n. 11 "Adeguamento della disciplina dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto e della certificazione per conto di terzi";
- g) Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 30 giugno 2003 "Programma dei corsi e procedure d'esame per il conseguimento del certificato di idoneità per la guida dei ciclomotori";
- h) Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 29 luglio 2003 "Accreditamento dei soggetti pubblici e privati che possono svolgere corsi per il recupero dei punti della patente di guida";
- i) Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 29 luglio 2003 "Programmi dei corsi per il recupero dei punti della patente di guida";
- l) Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 30 settembre 2003 "Disposizioni comunitarie in materia di patenti di guida e recepimento della direttiva 2000/56/CE (Decreto 40/T);
- m) Decreto del Ministro dei Trasporti 27 giugno 2006 "Modifiche al decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 29 luglio 2003, concernente i programmi dei corsi per il recupero dei punti della patente di guida";
- n) Decreto del Ministro dei Trasporti 6 ottobre 2006 "Attuazione delle norme concernenti la formazione professionale dei conducenti dei veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose su strada, con riferimento alla direttiva 94/55/CE";
- o) Decreto del Ministro dei Trasporti 7 febbraio 2007 "Enti per la formazione dei conducenti professionali e programmi del corso e procedure d'esame per il conseguimento della carta di qualificazione del conducente";
- p) Decreto del Capo del Dipartimento dei Trasporti Terrestri 7 febbraio 2007 "Rilascio della carta di qualificazione del conducente";
- q) Decreto del Capo del Dipartimento dei Trasporti Terrestri 7 febbraio 2007 "Gestione dei punti della carta di qualificazione del conducente".
- r) Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 26 gennaio 2011, n. 17 "Regolamento recante la disciplina dei corsi di formazione e procedure per l'abilitazione di insegnanti ed istruttori di autoscuola" e successive modifiche e integrazioni ex D. M. n. 30 del 10 gennaio 2014.
- s) D.Lgs. 18 aprile 2011 n. 59 "Attuazione delle direttive 2006/126/CE e 2009/113/CE concernenti la patente di guida";
- t) Legge Regionale (Sardegna) 20 ottobre 2016, n. 24 "Norme sulla qualità della regolazione e di semplificazione dei procedimenti amministrativi";
- u) DIRETTIVE IN MATERIA DI SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE E PER L'EDILIZIA (SUAPE) per la Regione Sardegna, approvate con deliberazione di Giunta Regionale n. 11/14 del 28/02/2017.